



Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 15 DEL 26 MARZO 2008**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 18 DEL 29 MAGGIO 2012**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, legalmente costituiti, di aree nel cimitero del Comune, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale oppure per impiantare campi di inumazione, per famiglie e collettività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
2. Le aree cimiteriali, oggetto di concessione, sono quelle destinate alla costruzione di sepolture o campi di inumazione previsti nel piano regolatore cimiteriale, di cui agli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o in assenza da specifica progettazione approvata nei termini di legge.

Capo II

Modalità di concessione

Art. 3

Modalità di concessione

1. Sono oggetto di concessione:
 - Le aree di nuova delimitazione;
 - Le aree già oggetto di concessione ed attualmente disponibili.
2. L'assegnazione avviene secondo le seguenti modalità:

Il Comune procederà preventivamente alla numerazione di tutti i suoli da assegnare e, successivamente, suddividerà in gruppi detti suoli, secondo la loro superficie. Con avviso pubblico i cittadini interessati saranno invitati a presentare domanda per l'assegnazione di uno dei suoli messi a disposizione. Non è consentito presentare più domande di assegnazione.

La richiesta sarà fatta, non per il numero specifico di ogni suolo, ma per l'assegnazione di uno dei suoli messi a disposizione. Per l'assegnazione definitiva, qualora le domande

superano il numero dei suoli messi a disposizione, si procederà a sorteggio, fra tutte le domande presentate, alla presenza dei richiedenti, ai quali sarà dato preventivo avviso.

Il procedimento del sorteggio non avrà più luogo quando le domande presentate risulteranno inferiori al numero dei suoli messi a disposizione. In tal caso la scelta sarà operata direttamente dal richiedente tenendo presente l'ordine di arrivo delle istanze; qualora le istanze siano pervenute nella medesima giornata si procederà al sorteggio delle stesse.

Alla richiesta deve essere allegato un assegno circolare intestato al “Comune di Cisternino – Servizio di Tesoreria” di Euro=1.500,00, quale garanzia della richiesta. In caso di rifiuto alla stipula della concessione il Comune procederà all'incameramento della cauzione prestata. La cauzione sarà subito restituita a coloro i quali rimarranno esclusi dall'assegnazione dei suoli.

3. E', altresì, possibile l'assegnazione di area cimiteriale in favore di cittadini che rinuncino ad un loculo novantanovenale, la cui concessione non sia antecedente alla data di entrata in vigore del DPR 285/90 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, purchè lo stesso non sia stato ancora utilizzato.

In caso di assegnazione dell'area, la somma già versata a qualunque titolo per la concessione del loculo, sarà considerata quale acconto per la concessione dell'area.

Art. 4

Destinatari delle concessioni

1. La concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a:

- persone aventi la residenza anagrafica nel Comune di Cisternino
- persone iscritte nell'AIRE del Comune di Cisternino
- persone residenti nelle seguenti contrade limitrofe al territorio Comunale: Cervillo, Mezzoprete, Soluco, Portarile, Fantese, Specchiaruzzo, Intendente, La Fica, Galante, Settarte, Foggianova, La Specchia, Chiobbica, Difesa, San Salvatore, Grotta di Figazzano, Santoro, Satia, Cappelluzzo, Cavallerizza, Badessa, Minguccio, Cicerale, San Galaro, La Chiusa, Montesasso, Cinera, Ferri, Foggia di Sauro, Lama Gentile, nonché quelle ricomprese nell'allegata planimetria “sub a”

ed ai seguenti enti e collettività:

- Confraternite
- Società di Mutuo Soccorso
- Ordini Religiosi

che al momento della domanda devono presentare copia dello Statuto da cui risulti l'assenza di finalità di lucro.

2. Le concessioni possono essere rilasciate a enti o collettività e a non più di due famiglie. La ripartizione delle quote e delle responsabilità è in tal caso specificata nell'atto di concessione.

3. Le concessioni non sono rilasciate:

- a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

- a famiglie che hanno già ottenuto una concessione nello stesso cimitero, salvo disponibilità di aree.
4. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5

Richiesta della concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello, redatto in bollo, rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.

Art. 6

Sottoscrizione e decorrenza della concessione

1. La concessione è accordata con atto scritto e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata:
 - di 99 anni rinnovabili, le concessioni per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione;
 - di 40 anni rinnovabili le concessioni di aree per inumazioni.
3. Le concessioni di aree cimiteriali novantanovennali rinnovabili si distinguono in :
 - lotti per edicole o cappelle di famiglia;
 - lotti per sarcofagi;
 - lotti per loculi ossario;
 - lotti per edificarvi monumenti di famiglia.
4. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione.

Art. 7

Costi di concessione

1. I costi di concessione delle aree sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

Capo III

Opere e Manutenzione

Art. 8

Opere

1. I concessionari non possono realizzare alcuna opera sepolcrale nell'area avuta in concessione senza il prescritto permesso edilizio, che verrà rilasciato nel rispetto della normativa tecnica di riferimento.

I concessionari sono tenuti a richiedere il “Permesso di costruire” entro 12 mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa.

2. I lavori di costruzione, la cui data di inizio deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del permesso edilizio e dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data d'inizio dei lavori.
3. Qualora non siano rispettati i termini previsti al comma 2, il concessionario, **previa diffida a completare i lavori entro il termine massimo di 12 mesi**, decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa e l'area avuta in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza dar titolo ad alcun rimborso per le opere eventualmente realizzate e la somma versata al momento della concessione non sarà restituita.

Art. 9

Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. I concessionari sono tenuti ad assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, inoltre hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, nonché di eseguire le opere che l'Amministrazione Comunale riterrà utili ed indispensabili.
3. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione degli interventi che si riterranno necessari. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente.

Art. 10

Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione, in tutto o in parte, del manufatto sepolcrale, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero.

Capo IV

Prescrizioni e rinnovi

Art. 11

Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture realizzate sull'area è riservato alla persona del concessionario e dei loro familiari fino al 4° grado, sia in linea retta che collaterale, ed affini fino al 2° grado, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Il diritto d'uso non è cedibile, sia totalmente che parzialmente, salva la trasmissibilità in via di successione legittima agli aventi causa, ai quali è riconosciuto il diritto d'uso, non come nuovi concessionari, ma quali persone aventi titolo. Per l'esecuzione della presente norma, alla morte del concessionario o dei concessionari, gli aventi diritto dovranno, entro 90 gg. nominare un rappresentante degli aventi diritto, il quale subentrerà nella posizione del dante

causa. In mancanza di tale nomina l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune fra uno degli eredi.

3. Il diritto concesso ad enti e collettività è riservato, previa comunicazione del rappresentante legale, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento delle sepolture previste nel sepolcro. L'ente concessionario dovrà prevedere un diritto d'uso del sepolcro di durata non inferiore a 30 anni.
4. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la sepoltura di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, dietro pagamento di una somma pari al diritto di concessione di un loculo comunale, quale diritto in favore del Comune.
5. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati. Le concessioni che si estinguono per qualsiasi titolo rientrano nella disponibilità del Comune.
6. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti in materia sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 12

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'uso delle aree possono essere rinnovate per un periodo di 50 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune da parte degli aventi titolo nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. In assenza di aventi titolo per successione legittima è consentito il rinnovo della concessione in via di successione testamentaria, nel qual caso la concessione sarà intestata direttamente all'erede testamentario, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la concessione dell'area, mentre nulla sarà dovuto al manufatto già realizzato.
2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità.

Capo V

Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Art. 13

Rinuncia alla concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree, per comprovate motivazioni da valutarsi di volta in volta, quando il manufatto non sia stato ancora realizzato. In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, si provvederà alla restituzione della somma versata trattenendone un importo nella misura del 10%.

Il Comune ha facoltà, *altresì*, di accettare la rinuncia alla concessione di aree, quando il manufatto sia integralmente costruito e sia comunque libero o *sia reso libero, a cura e spese del concessionario, da salme, ceneri o resti mortali*. Ricorrendo questa ipotesi, al concessionario spetterà un'indennità pari alle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, documentate fiscalmente, o una indennità stabilita *con specifica stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale*. *L'indennità, comunque determinata da corrispondere al concessionario, sarà in ogni caso decurtata di un importo pari al 10%.*

L'opera realizzata sarà acquisita al *demanio* dell'ente e potrà essere concessa in diritto d'uso mediante gara al miglior offerente, assumendo come prezzo base l'indennità *lorda* riconosciuta al precedente concessionario, oltre al valore di concessione dell'area.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 14

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando non si siano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 8;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
 - quando vi sia grave inadempienza ed altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Art. 15

Revoca della concessione

1. Il Comune può ritornare in possesso delle aree concesse in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Art. 16

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del DPR 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 17

Modifiche al regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, con delibera del Consiglio, le presenti norme regolamentari quando lo ritenga opportuno per il migliore andamento del servizio.

Art. 18

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19

Spese

1. Le spese per l'atto di concessione, bolli, registrazione, trascrizione, nonché l'I.V.A. nella misura prevista dalle disposizioni di legge, cederanno a totale carico del concessionario

Art. 20

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro=25,00 a Euro=500,00, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 21

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 22

Norma transitoria

I concessionari di suoli cimiteriali per l'edificazione di Cappelle Gentilizie, i quali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, non abbiano ancora richiesto il permesso di costruire, sono tenuti a presentare la relativa istanza entro 6 mesi dalla notifica della relativa comunicazione, pena la decadenza della concessione del suolo a suo tempo rilasciata.